



ACCADEMIA DELLA MODA

STATUTO DI AUTONOMIA

ACCADEMIA DELLA MODA

STATUTO DI AUTONOMIA

Approvato con delibera del C.d.A. del 27/03/12

Ai sensi della legge 21 dicembre 1999 n.508 (GU n.2 del 4 gennaio 2000)

INDICE

TITOLO I

Finalità e definizioni

Art. 1 - Principi generali

Art. 2 - Libertà di ricerca e di insegnamento

Art. 3 - Fonti di finanziamento

TITOLO II

Autonomia Statutaria e Regolamentare

Art. 4 - Statuto

Art. 5 - Regolamenti

TITOLO III

Organi di Governo

Art. 6 - Organi dell'Accademia

Art. 7 - Il Presidente

Art. 8 - Il Direttore

Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione

Art. 10 - Il Consiglio Accademico

Art. 11 - Il Nucleo di Valutazione

Art. 12 - Il Collegio dei Professori

Art. 13 - La Consulta degli Studenti

Art. 14 - Uffici e Organizzazione Amministrativa

TITOLO IV

Norme transitorie e finali

Art. 15 - Designazioni elettive

Art. 16 - Il Consiglio Accademico

Art. 17 - La Consulta degli Studenti

Art. 18 - Revisione dello Statuto e dei Regolamenti

ACCADEMIA DELLA MODA

TITOLO I Finalità e definizioni

Art. 1

Principi generali

1. L'Accademia di Moda di Napoli (di seguito denominata: Accademia) è un'istituzione privata di alta cultura. Essa ha personalità giuridica propria e gode di autonomia didattica, artistica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile dello stato e degli Enti pubblici.

2. L'Accademia ha come compito primario la ricerca, lo studio e la formazione nel campo delle arti.

- a. promuove la ricerca artistica, incentivando progettazione e produzione in un rapporto attivo con il contesto socio-culturale;

- b. organizza, nel segno di una fertile osmosi tra formazione e produzione, grandi eventi che aprano prospettive alla ricerca in corso;
- c. potenzia in tutti i modi possibili forme di collegamento con le altre istituzioni universitarie e con enti pubblici e privati, così da far interagire le esperienze e le proposte e così da ottenere, in prospettiva, una pianificazione scientifico-culturale coordinata;
- d. favorisce la cooperazione culturale nazionale e internazionale, partecipando attivamente all'integrazione comunitaria delle istituzioni di alta cultura, assecondando la mobilità dei docenti e degli studenti nonché il reciproco riconoscimento di curricula didattici e titoli accademici, riservandosi, in conformità a quanto previsto dai regolamenti di cui all'art. 2 comma 7 della L. n. 508/99, la facoltà di istituire sedi decentrate in Italia e all'estero e di curare l'aggiornamento del proprio personale docente e non docente;
- e. rilascia diplomi accademici di primo, nonché di formazione professionale, privati e riconosciuti.

Art. 2

Libertà di ricerca e di insegnamento

1. L'Accademia favorisce la ricerca e la produzione artistica proveniente dai docenti per l'avanzamento delle conoscenze e per il conseguimento di obiettivi ricchi di interesse culturale, artistico, economico e sociale.
2. La libertà di insegnamento dei docenti è garantita ai sensi del dettato costituzionale. L'Accademia garantisce l'autonomia di insegnamento nella scelta dei metodi e dei contenuti disciplinari, nell'organizzazione e andamento dell'attività didattica, sempre nel rispetto della coerenza con l'ordinamento e la programmazione istituzionale.

Art. 3

Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento dell'Accademia sono costituite dal pagamento, da parte degli studenti, delle rette di iscrizione e da sponsorizzazioni di enti/aziende private.

TITOLO II Autonomia Statutaria e Regolamentare

Art. 4 Statuto

1. Il presente statuto, che regola l'autonomia dell'Accademia, è adottato ai sensi della Legge 21/12/1999, n. 508 e del D.P.R. 28/02/2003, n. 132. Esso è emanato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 Regolamenti

2. L'Accademia, quale istituzione dotata di una propria autonomia nei limiti fissati dalla Legge 508/99 e dal D.P.R. 132/03, provvederà a dotarsi di regolamenti organizzativi e funzionali in attuazione del presente statuto e in conformità alla vigente normativa ed in particolare:

a) il regolamento didattico, che disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative dell'Accademia, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lett. h) della legge 508/1999.

Il regolamento didattico è deliberato dal Consiglio Accademico, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 3 lettera d) del D.P.R. 132/03;

b) il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità che disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile dell'Accademia, prevista all'art. 2, comma 4 della legge 508/1999 è deliberato dal Consiglio di Amministrazione. In prima applicazione è approvato secondo le procedure di cui all'art. 14, comma 3 del D.P.R. 132/03.

c) il regolamento di organizzazione degli uffici disciplina l'organizzazione degli uffici cui compete la gestione amministrativa e contabile dell'Accademia, in conformità all'art. 13, comma 1 del DPR 28 febbraio 2003 n. 132.

3. Per i regolamenti di cui alle lettere a), b) e c), i procedimenti ministeriali di approvazione e controllo sono disposti dall'art. 14, comma 3 del D.P.R. 132/03.

4. Altri Regolamenti potranno essere dettati dalle necessità di gestione e di attuazione delle norme generali previste nel presente Statuto, e dalle norme vigenti, al fine di ottimizzare la gestione e la realizzazione delle finalità istituzionali nonché degli obiettivi programmatici. Per l'elaborazione e l'approvazione di tali regolamenti si applicano le disposizioni di cui agli artt. n. 3, n. 7 comma 6, lettera a), n. 8 comma 3, lettera d), e n. 14 del D.P.R. n. 132/03.

5. I Regolamenti sono adottati per competenza con decreto del Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, o del Direttore, previa delibera del Consiglio Accademico.

TITOLO III Organi

Art. 6 Organi dell'Accademia

1. Gli organi dell'Accademia sono:

- il presidente
- il direttore
- il consiglio di amministrazione (di seguito denominato: C. d. A.)
- il consiglio accademico
- il nucleo di valutazione
- il collegio dei professori
- la consulta degli studenti

2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio dei professori, durano in carica tre anni.

Art. 7 Il Presidente

1. Il Presidente è rappresentante legale dell'Ente gestore, salvo per quanto di esclusiva competenza del Direttore, secondo l'art. 8 del presente Statuto.

2. Per quanto attiene nello specifico le competenze del Presidente si rinvia alle norme in vigore in materia.

3. Il presidente stipula e sottoscrive tutti i contratti di lavoro del personale docente e non.

4. Il presidente delibera sulla destituzione del Direttore Amministrativo, se ritenuto inadempiente nei propri compiti e/o non in linea con le politiche dell'Istituzione.

Art. 8 Il Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico, artistico dell'Accademia e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione.

2. Il Direttore nello specifico:

a. convoca e presiede il Consiglio Accademico e il Collegio dei Professori, stabilendone l'ordine dei lavori e sovrintendendo alla esecuzione delle rispettive delibere;

b. in collaborazione con il Consiglio Accademico predisporre e presenta la relazione annuale sulle attività dell'Accademia;

c. è garante dell'autonomia didattica e di ricerca dei Docenti e dell'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento Accademico;

e. è titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti;

d. promuove le iniziative e stipula le convenzioni volte a stabilire rapporti con i terzi, che valorizzino le attività di ricerca e di promozione dell'Accademia;

4. Il Direttore è nominato dal Presidente, scelto tra candidati che siano in possesso dei requisiti di comprovata professionalità.

5. Il Direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.

6. Il Direttore può designare un vice direttore, che lo coadiuva e lo supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.

7. L'esercizio vicario di funzioni può essere esercitato esclusivamente nelle funzioni che non sono espressamente riservate al Direttore da specifica disposizione regolamentare o legislativa.

8. Il vice direttore, quando sostituisce il Direttore, partecipa alle sedute degli organi collegiali con voto deliberativo.

9. In casi di urgenza e necessità, il Direttore può nominare esperti e collaboratori, sentito il C.d.A., anche esterni all'Accademia, per incarichi di docenza.

10. Il ricorso a collaborazioni esterne è consentito esclusivamente per l'esercizio delle funzioni istituzionali alle quali non sia possibile far fronte attraverso l'impiego delle professionalità interne all'istituto.

11. Il Direttore resta in carica per un triennio. Il mandato viene riconfermato, salvo diversamente deciso dalle parti, in maniera tacita allo scadere del triennio.

12. Nel caso di dimissioni del Direttore, presentate e confermate, il Presidente provvede, entro sessanta giorni successivi alla conferma delle dimissioni, alla nomina del nuovo Direttore. Nel frattempo la direzione interinale passa al vice direttore.

Art. 9 Il Consiglio di Amministrazione

1. Il C. d. A. sovrintende al reperimento delle risorse finanziarie e alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Accademia.

2. Fanno parte del C. d. A.:

a. il presidente;

b. il direttore amministrativo;

c. 3 consiglieri.

3. I membri di cui all'art. 9, comma 2, lettere b) e c) vengono nominati su delibera del presidente.

4. Nell'esercizio della funzione di verbalizzatore il Presidente può essere assistito da un dipendente dell'Accademia.

5. Il C. d. A., in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio Accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Accademia. In particolare:

a. delibera, sentito il Consiglio Accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;

b. definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'art. 10, comma 4, lettera a), la programmazione della gestione economica dell'Accademia;

c. approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo;

d. definisce, nei limiti delle disponibilità di bilancio e/o su proposta del Consiglio Accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca nonché del personale non docente;

e. delibera secondo le priorità indicate dal Consiglio Accademico, sulla destinazione delle risorse per l'edilizia e sull'uso degli spazi da parte di enti esterni;

f. delibera, sentito il Direttore o in maniera autonoma, le eventuali trasformazioni (ampliamenti, ammodernamenti, cambio attrezzature, ecc.) del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Accademia;

g. approva convenzioni e contratti quando non delegati al Direttore;

h. vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Accademia, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio Accademico.

6. Il C.d.A. delibera sulla destituzione dall'incarico del direttore, dei membri del Consiglio Accademico e del Nucleo di Valutazione, se ritenuti inadempienti dei loro compiti o non in linea con le politiche dell'istituzione.

Art. 10 Il Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico rappresenta l'organo di governo preposto alle attività di indirizzo, programmazione culturale, didattica, di ricerca e di produzione artistica dell'Accademia tenuto conto delle disponibilità di bilancio dell'esercizio finanziario di riferimento.

2. Il Consiglio Accademico è composto da n° 5 membri e nello specifico:

a. il Direttore dell'Accademia, che lo presiede;

b. n° 3 docenti dell'Accademia eletti dal corpo docente tra i docenti dell'Accademia di ruolo in possesso di requisiti di comprovata professionalità e culturali;

c. n° 2 rappresentante degli studenti.

3. Il Consiglio Accademico nel rispetto dei principi generali e delle indicazioni forniti dal collegio dei professori:

a. determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;

b. assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);

c. definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;

d. predispone i curricula formativi dei corsi di diploma di primo livello, di secondo livello, di perfezionamento, specializzazione e dei master, nonché i piani di studio degli studenti,

e. delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art. 2 comma 7, lettera h) della legge 508/1999, il regolamento didattico ed il regolamento generale, sentiti il Collegio dei Professori;

f. esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'art. 2 comma 7, lettera e) della legge 508/1999;

g. esercita ogni altra funzione non espressamente demandata al C. d. A.

4. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno, o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri. In tal caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.

5. I. Il Consiglio si intende validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti. In caso di impedimento o assenza del direttore dell'accademia, il consiglio accademico è presieduto dal più anziano nel ruolo dei docenti; delibera, secondo le disponibilità di bilancio, l'attivazione di nuovi corsi di diploma, delle scuole di specializzazione e delle altre iniziative didattiche volte al miglioramento dell'offerta formativa, in conformità ai regolamenti governativi di cui all'art. 2, comma 7 della legge 508/99.

6. I membri elettivi del Consiglio Accademico durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente.

7. In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Accademico il Direttore provvederà, entro trenta giorni dall'accoglimento delle dimissioni, alla convocazione di un'apposita seduta del Collegio dei Professori per procedere all'elezione dei nuovi membri.

Art. 11 Il Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione, costituito con delibera del C. d. A., sentito il Consiglio Accademico, costituito da una società esterna, appositamente scelta e incaricata dal presidente, in possesso di comprovata qualificazione nel campo della valutazione. La società esterna riceve incarico della durata di tre anni, con possibilità di riconferma.

2. Il Nucleo di Valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:

a. ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'Accademia;

b. redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'Accademia sulla base di criteri generali determinati dall'Agenzia per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM;

c. acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b);

4. L'Accademia assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 13 Il Collegio dei Professori

1. Il Collegio dei professori è composto dal Direttore che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'Accademia, nonché dagli assistenti.

2. Il Collegio dei professori svolge funzioni di consulenza e supporto delle attività del Consiglio accademico e provvede all'attività di tutorato e di orientamento degli studenti.

3. Il Collegio dei professori risulta legalmente riunito in presenza di almeno due terzi degli aventi diritto.

4. Propone al Consiglio accademico l'indirizzo generale per la didattica e la ricerca dell'istituzione, partecipa allo sviluppo delle proposte espositive, di sperimentazione e di ricerca.

5. Svolge funzioni di supporto alle attività del consiglio accademico, secondo le modalità del presente statuto.

Art. 14 La Consulta degli Studenti

1. La Consulta rappresenta l'organizzazione autonoma degli studenti dell'Accademia ed è preposta alla diffusione delle informazioni di interesse degli stessi.

2. La Consulta degli Studenti è composta da:

- tre studenti in presenza di una popolazione scolastica fino a cinquecento.

3. La Consulta elegge nel proprio ambito un presidente che ne è il rappresentante ufficiale presso gli organi dell'Accademia.

4. Oltre ad esprimere i pareri previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio Accademico ed al C. d. A. con particolare riferimento ai servizi per gli studenti, nonché delle norme per l'attuazione del diritto allo studio, tutelando gli interessi degli iscritti all'Accademia.

5. In sede di prima applicazione e, ove necessario, per le finalità di cui all'art. 14, comma 2, il direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione, ai sensi del comma 1, di una rappresentanza degli studenti.

Art. 15 – Uffici e Organizzazione Amministrativa

1. Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituzione.

2. Alle strutture amministrative è preposto il Direttore Amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituzione.

3. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito, con delibera del C.d.A., ad un dipendente dell'Istituzione in possesso di laurea.

TITOLO IV Norme transitorie e finali

Art. 17 Designazioni elettive

1. Le designazioni elettive negli organi dell'Accademia, siano essi di programmazione, d'indirizzo e di gestione, si intendono sempre espresse per votazione a scrutinio segreto.

Art. 18 Il Consiglio Accademico

1. In sede di prima applicazione del presente Statuto il Consiglio Accademico è eletto dai docenti, entro 60 giorni dalla ratifica dell'elezione del Direttore.

2. L'elezione avviene a scrutinio segreto con l'espressione da parte di ogni votante di un numero di voti pari ad un massimo di un terzo, arrotondato per eccesso, del numero totale dei membri da eleggere.

Art. 19 Revisione dello Statuto e dei Regolamenti

1. Ogni proposta di revisione può essere avanzata da qualsiasi organo da almeno i 2/3 dei componenti.

2. Le eventuali modifiche dello Statuto sono deliberate dal C. d. A., con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti.

3. La revisione segue l'iter di approvazione secondo il DPR 132/03.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione